



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Castelfranco Veneto, 9 dicembre 2011

Oggetto: BENI DELL'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMIGLIARI.

Con il provvedimento n. 166485 del 16/11/2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le specifiche sulle modalità, e i termini, di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento a soci o famigliari.

Sono esclusi da tale comunicazione i beni di valore non superiore ad Euro 3.000, al netto dell'Iva. Detto limite non vale per i beni indicati nelle categorie "autovettura", "altro veicolo", "unità di diporto", "aeromobile" e "immobile".

Devono essere comunicati anche i finanziamenti e le capitalizzazioni realizzate nel periodo ad opera dei soci, dei soci di altra società appartenente allo stesso gruppo, dai famigliari dei soci (partecipazioni dirette e indirette nell'impresa concedente).

Per famigliari dei soci si intende: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (come previsto dall'art. 5 ultimo co. del Tuir).

La comunicazione può essere effettuata alternativamente dall'impresa concedente, dal socio o dal famigliare dell'imprenditore.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione conterrà le seguenti informazioni:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline. Il presente Studio è abilitato alla trasmissione in oggetto.

Tale obbligo deve essere ottemperato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione del provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il **31 marzo 2012**.

La comunicazione deve essere fatta anche per i beni il cui diritto di godimento è cessato nel periodo d'imposta considerato.

IMPLICAZIONI DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE

Per l'esercizio 2011 la comunicazione non comporterà effetti fiscali in capo alle persone che dichiarano il godimento di beni aziendali.

Per i beni concessi a soci e famigliari per uso esclusivamente personale e senza corresponsione di un prezzo, i costi sono già indeducibili perché non inerenti.

Negli esercizi successivi il godimento (inteso, a nostro avviso, come utilizzo stabile nel tempo) verrà considerato a fronte del corrispettivo pagato per tale uso. Il compenso sarà confrontato con i valori di mercato (ricavati da mercuriali ecc.). La differenza riscontrata diventerà reddito diverso in capo all'utilizzatore.

I costi relativi a beni dati in godimento a soci o famigliari a prezzi inferiori a quelli di mercato, diventano indeducibili per l'azienda.

Nel caso di beni ad uso promiscuo è d'obbligo una distinzione. I beni soggetti a norme che forfezzano l'inerenza non subiscono variazioni nel loro trattamento; altri beni utilizzati promiscuamente a cui si applica la nuova norma.

E' consigliabile fin da ora effettuare un monitoraggio all'interno dell'azienda per rilevare eventuali beni soggetti alla comunicazione e valutarne l'utilizzo effettuato.

La nuova disciplina è ancora in fase di sviluppo e molti chiarimenti, per le diverse fattispecie, sono ancora attesi.

^^*^^*^^*^^

Restando a disposizione per i chiarimenti che necessitassero, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

M. Pelizzer

F. Vanzin -
Vest. Fed. C.